

Publicato il 02/12/2024

N. 05415/2024 REG.PROV.CAU.
N. 11692/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11692 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

- della Determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n.-OMISSIS- del 12.07.2024, notificata il 30.07.2024, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 7° corso di formazione professionale di complessivi 1.330 Allievi Vice Brigadieri riservato agli Appuntati Scelti Qualifica Speciale e Appuntati Scelti in servizio permanente del ruolo Appuntati e Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri poiché asseritamente privo del requisito di partecipazione al concorso di cui all'art. 2, co.1, lett. g) del bando di concorso e ai sensi dell'art. 635, c.1., lett. f) del d. lgs. 15.03.2010 n. 66 (doc. 20);

- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa prot. M_D AB05933 REG2024 0108963 del 19.02.2024 con cui è stato indetto il concorso interno ed approvato il relativo bando, in parte qua (art. 2 e 10) ove occorra e nei limiti dell'interesse (doc.18);

- del Decreto del Vice Direttore Generale per il personale militare prot. M_D AB05933 REG2024 0439817 del 25.07.2024, pubblicato sul sito della p.a. il 30.07.2024, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei nei limiti dell'interesse (doc. 21), nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, salvi motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato

- che il ricorrente è stato escluso dal concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 7° corso di formazione professionale di complessivi 1.330 allievi vice brigadieri del ruolo dei sovrintendenti, riservato agli appuntati scelti qualifica speciale e appuntati scelti in servizio permanente del ruolo Appuntati e Carabinieri e dei ruoli forestali Appuntati e Carabinieri e degli operatori e collaboratori, poiché privo del requisito di partecipazione al concorso di cui all'art. 2, co.1, lett. g) del bando di concorso e ai sensi dell'art. 635, c.1., lett. f) del d. lgs. 15.03.2010 n. 66;
- che con il ricorso in epigrafe è stata proposta impugnazione avverso i provvedimenti di esclusione e di approvazione della graduatoria pubblicata il 25 luglio 2024;
- che il ricorrente nel 2014 ha ottenuto la riabilitazione in relazione alla condanna inflitta nel 2007 dal Tribunale Penale Militare di La Spezia, confermata in appello, a mesi 1 di reclusione militare per il reato continuato di "violata consegna e abbandono di posto da parte di militare di guardia o di servizio", ai sensi dell'art. 81, cpv, c.p. e dell'art. 120, comma 1, c.p.m.p.;
- che la condanna è stata irrogata in relazione a fatti risalenti al 2005;

- che la riabilitazione determina la cessazione di ogni effetto penale scaturente dalla sentenza, per cui al momento della partecipazione alla procedura concorsuale (bando del 19 febbraio 2024) il ricorrente risultava immune da ogni pregiudizio penale (in materia, tra le altre, Tar Lazio, sez. I bis, 22 marzo 2023, n. 4952);
- che il ricorrente ha impugnato anche il bando;
- che, in considerazione dell'intervenuta riabilitazione, del tempo trascorso dai fatti per i quali è stata irrogata condanna penale e dalla pronuncia delle sentenze che hanno disposto l'applicazione della pena, la condanna non può costituire motivo di automatica esclusione *sine die* dalle procedure concorsuali, essendo necessario che l'Amministrazione militare valuti, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, la gravità dei fatti per il quali il militare ha riportato a suo tempo condanna, i precedenti di carriera dello stesso e, in genere, tutte le circostanze e i fatti comunque ritenuti rilevanti ai fini dell'idoneità all'ammissione al concorso;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
 - la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione;
- Ritenuto di dover disporre, nelle more del predetto incumbente, tenuto conto del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esclusione, l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, cod. proc. amm., ai soli fini del rinnovo della valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla procedura concorsuale in questione;
- che la particolarità della fattispecie induce a compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini del riesame, come da motivazione.

Compensa le spese della presente fase.

Fissa per l'esame del merito la pubblica udienza del 9 aprile 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.